



COMUNE DI GAMBATESA  
*Provincia di Campobasso*

COPIA

DELIBERAZIONE DI  
GIUNTA COMUNALE

Numero **127** del **30-12-2019**

**Oggetto:** COMUNE DI GAMBATESA C/O REGINA SALVATORE TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA AGRICOLA - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BOSCO CHIUSANO, SOTTOSCRITTA IN DATA 19.09.2006 (REP. n° 977) - RISOLUZIONE CONVENZIONE - PROVVEDIMENTI

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **09:00** e con la continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

Genovese Carmelina	SINDACO	P
Abiuso Marco	VICE SINDACO	P
Abiuso Pasquale	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n° **3** e assenti n° **0**.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

## LA GIUNTA

Premesso

- Che, il comune di Gambatesa è proprietario di un complesso forestale sito in località Bosco Chiusano identificato in catasto ai fogli 41-43, particelle sezioni 18, per una superficie di ha 266,72 classificato Bosco Ceduo;

Vista:

- la deliberazione n. 2 del 28.01.2006, con la quale il Consiglio Comunale, nel dare atto che: “*la gestione del citato complesso forestale rappresenta un notevole impegno per la struttura amministrativa del comune e che da una indagine effettuata sulle proposte offerte da “esperti gestori” per la gestione ed il miglioramento del bosco comunale Chiusano, improntata alla più avanzata tecnica forestale e nel pieno rispetto del grande valore ambientale del bosco, rappresenterebbe una scelta più che oculata e vantaggiosa per il comune*”, deliberava di approvare lo schema di convenzione per la gestione ed il miglioramento del bosco di proprietà comunale sito in località Bosco Chiusano delegando la Giunta Comunale per gli atti ulteriori relativi “*all’assegnazione della su citata gestione, previo esame comparativo delle relative proposte che saranno presentate dai vari gestori interessati*”;
- la deliberazione n. 68 dell’08.04.2006, con la quale la Giunta comunale, nel dare atto che nei termini di scadenza “*è pervenuta n. 1 sola proposta –offerta, da parte della ditta Salvatore Regina....*” e ritenuta vantaggiosa l’offerta (€ 20.000,00 annui) deliberava di “*accettare la proposta-offerta della Ditta Regina Salvatore*”;
- Che, in assenza di formale atto di affidamento della gestione da parte del Responsabile del Servizio competente, in data 19.09.2006, veniva sottoscritta dal Comune di Gambatesa, in persona del responsabile dell’Ufficio Tecnico, e dal titolare della ditta Salvatore Regina la convenzione disciplinante il rapporto di gestione del complesso boschivo “Bosco Chiusano” per la durata di anni 18, annotata nel Repertorio contratti dell’Ente al n. 977 in data 19.09.2006 registrata a Campobasso al n.1603 serie 1^ in data 19.09.2006;
- Che nel corso del corrente anno 2019 il Regina si è reso gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della predetta convenzione;
- Che, in particolare, il gestore del complesso boschivo non ottemperava alle plurime richieste di trasmissione delle relazioni scritte previste dall’art. 2 della convenzione, formulate dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico con nota prot. n. 7778 del 09.08.2019 e nota prot. n. 8832 del 01.10.2019 e, da ultimo, con diffida del 31.10.2019 prot. n. 9502;
- Che per la violazione dell’obbligo di trasmissione delle anzidette relazioni annuali nella convenzione non sono previste sanzioni e/o penalità
- Che, tuttavia, il medesimo gestore si rendeva inadempiente all’obbligo di pagamento del canone in scadenza al 31.10.2019;
- Che, rimasta priva di effetti la richiesta formulata con nota prot.n. 9502 del 31.10.2019, il Responsabile dell’ufficio Tecnico, con nota in data 30.11.2019, prot. n. 10317, diffidava il Signor Salvatore Regina a provvedere nel termine di 15 giorni al pagamento del canone, pari, per effetto della rivalutazione, ad € 22.724,00, con avvertimento che decorso inutilmente tale termine, la convenzione in essere tra le parti si sarebbe risolta di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.;
- Che, con nota del 16.12.2019, acquisita al prot. n. 108156 il Signor Salvatore Regina riconosceva di non avere provveduto con regolarità alla trasmissione delle relazioni annuali di cui all’art. 2 della convenzione, dando atto di avervi provveduto soltanto in due occasioni (2009 e 2014) e comunicava di avere provveduto al taglio del bosco sulla base di progetti di

taglio regolarmente inviati al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale e territoriale); che l'ultimo taglio aveva riguardato la sezione n. 10 e che avendo, tagliato le sezioni nn. 17,18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 e 10, rimangono da tagliare le sezioni nn. 11,12,13,14,15 e 16;

- Che, con la citata nota il Regina precisava di avere sempre provveduto al pagamento del canone in via anticipata e che conseguentemente il canone pagato ad ottobre 2018 copre l'intera annualità 2019;
- Che, effettivamente il Regina fino al 2018 ha sempre adempiuto puntualmente e in via anticipata all'obbligo di pagamento del canone;

#### CONSIDERATO

- Che il contegno complessivamente assunto dal gestore integra grave inadempimento. Ciò anche perché, malgrado le giustificazioni addotte con la richiamata nota del 16.12.2019, lo stesso non ha sostanzialmente ottemperato alla diffida di pagamento del canone nel termine assegnato con l'atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del 30.11.2019, prot. n. 10317, oltre che all'obbligo di trasmissione quanto meno della relazione annuale del 2018, ex art. 2 della convenzione;
- Che si è senz'altro prodotto l'effetto risolutivo della convenzione;
- Che, per effetto della risoluzione e a decorrere dalla stessa e, quindi, dal 16 dicembre c.a., la detenzione del complesso boschivo da parte del Signor Salvatore Regina è *sine titulo*, con ogni conseguenza di legge;
- Che nei contratti ad esecuzione continuata, qual è quello di specie, ai sensi dell'art. 1458 c.c. la risoluzione non opera con effetti retroattivi e quindi la stessa non si estende alle prestazioni già eseguite, che rimangono acquisite, per quel che concerne i canoni pagati, al patrimonio dell'Ente;
- Che la stagione silvana, entro cui è possibile procedere al taglio, va da settembre ad aprile;

#### RITENUTO

- Che, pertanto, vi è la necessità e l'urgenza di ottenere la immediata riconsegna del complesso boschivo onde potere procedere a nuovi affidamenti per la gestione o per la vendita delle singole sezioni;

PRESO atto, altresì, che con nota n.11000 del 24.12.2019 la ditta Regina ha comunicato la cessazione della gestione del Bosco Chiusano rimettendo nella disponibilità dell'ente il complesso boschivo dichiarandosi disponibile per le verifiche che il comune riterrà dover effettuare, ribadendo i contenuti della precedente nota del 16.12.2019;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i Regolamenti comunali di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

*Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto,*

*CON VOTI unanimi resi per alzata di mano;*

#### DELIBERA

- Di prendere atto della intervenuta risoluzione della convenzione indicata in premessa;
- Di demandare all'Ufficio tecnico l'adozione di tutti i conseguenziali atti e provvedimenti necessari per la tutela delle ragioni dell'Ente, con riserva di ogni azione, ivi compresa quella per risarcimento di eventuali danni subiti o subendi;

- Di demandare all'Ufficio Tecnico di procedere alla ricognizione dello stato dei luoghi e dei tagli effettuati, anche mediante interpello degli organi e soggetti deputati al controllo in ambito forestale e nello specifico del Corpo Forestale dello Stato, avvalendosi, se del caso, anche di professionisti dotati delle necessarie competenze in materia; di verificare i tagli delle sezioni dichiarati dalla ditta Regina, nonché la effettiva adozione e comunicazione agli organi competenti dei singoli progetti di taglio; di verificare il rispetto dei piani di taglio e la loro conformità al piano di assestamento forestale; di conferire apposito incarico a professionista qualificato per la effettuazione della “ *martellata forestale*”; di adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'affidamento della gestione del bosco a nuovo soggetto, da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica, o per la vendita delle singole sezioni, previa indagine di mercato volta a verificare quale delle due soluzioni sia maggiormente soddisfattiva dell'interesse dell'Ente alla ottimizzazione della risorsa forestale.
- Di dichiarare con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma4 del D.Lgs 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
**f.to Genovese Carmelina**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**f.to Crocco Giuseppina**

---

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art'49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.

Gambatesa, lì 24-12-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**f.to D'ELIA Marco**

---

#### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Prot. n° 138 del 09-01-20

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari.

Gambatesa, lì 09-01-20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**f.to Crocco Giuseppina**

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pub. n° 5

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-01-20 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Gambatesa, lì 09-01-20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**f.to Crocco Giuseppina**

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-19,

- ▶  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).

Gambatesa, lì 30-12-19

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**f.to Crocco Giuseppina**

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gambatesa, lì 09-01-20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Crocco Giuseppina**